



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - delibera n° 78/2011 del 30.9.11. Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud. Priorità Strategica "Innovazione, ricerca e competitività".

PROCEDURA APERTA

APPALTO INTEGRATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

CUP n° J43B12000500006 - CIG n° 4909950AE8

Importo complessivo a base d'asta (comprensivo dell'importo dei lavori, delle spese di progettazione e degli oneri per la sicurezza):

€ 20.044.182,09.

Importo soggetto a ribasso:

€ 19.937.182,09.

Verbale di gara n° 14

Seduta riservata

Il giorno cinque del mese di dicembre dell'anno 2013, alle ore 14:45, presso i locali dell'Area Servizi Tecnici dell'Università di Messina si è riunita in seduta riservata la Commissione, nominata con D. R. n° 1919/2013 del 27.08.2013, integrato dal D.D. n° 2497/2013 del 06.11.2013, per l'espletamento della presente procedura aperta e così composta: Presidente – Avv. Danila Nostro, Componenti – Prof. Ing. Raffaella Lione, Prof. Ing. Eugenio Guglielmino, Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi e Avv. Consuela Votano, Segretario Verbalizzante – Dr.ssa Rosanna Oliva.

La Commissione con nota prot. interno n° 61294 del 26.11.13 ha ricevuto, da parte del Direttore Generale, l'informativa ex art. 243-bis del Codice dei Contratti, fatta pervenire da Research Consorzio Stabile Scarl, concorrente alla presente procedura escluso nella seduta dell'8.11.13, che chiede la riammissione al prosieguo della gara.

In primo luogo, la concorrente fornisce la propria lettura del concetto di non frazionabilità del requisito di cui all'art. 263, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 207/2010 affermando che "quel che è vietato è il ricorso alla sommatoria per il raggiungimento dell'ammontare dei due servizi, giammai la disgiunzione della coppia di servizi tra due soggetti riuniti". A supporto della propria

affermazione la ditta richiama la determinazione dell'AVCP n. 2/2012 e l'avviso del 30 settembre 2013 dedicato ai bandi tipo di gare d'appalto.

La Commissione esamina attentamente quanto dedotto dalla partecipante e preso atto che l'avviso dell'AVCP relativo ai bandi tipo è ancora in corso di elaborazione, analizza anche la portata della determinazione n. 2/2013 evidenziando che la stessa non solo non fornisce una chiara lettura essendo dedicata all'analisi dell'istituto dell'avvalimento nei servizi di ingegneria, ma soprattutto si discosta – se letta come ritiene di fare il concorrente – dall'orientamento prevalente della giurisprudenza già citata dalla Commissione nel verbale dell'8 novembre 2013.

In particolare, con riferimento alla sentenza del TAR Puglia-Bari, n. 81/2013, la concorrente ritiene che la stessa preveda la possibilità (laddove dice “può”) che i due servizi di punta siano posseduti da un solo componente, ma non impone che tali due servizi facciano riferimento ad un unico soggetto.

A ben vedere, quanto affermato dalla concorrente è il frutto di una lettura parziale della giurisprudenza che non tiene conto dell'exkursus giurisprudenziale sulla materia (per il quale si rimanda a P.Adami, *Requisiti cumulabili e requisiti non frazionabili*, in *Giurisprudenza di merito* n. 4, 2013, 900 e ss.). Ed infatti, il punto di partenza dell'elaborazione pretoria è costituito dalla sentenza del TAR Campania-Napoli, Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 13437 secondo cui “nell'ipotesi di requisito non frazionabile, esso, atteggiandosi (al pari dei requisiti di ordine generale) ad elemento di qualificazione del singolo aspirante all'appalto pubblico, deve essere imputato per intero a ciascuna impresa in ATI, non essendo sufficiente il possesso del requisito in parola da parte di una sola delle imprese riunite”.

Tale indirizzo è stato stemperato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6523/2008 che – in merito all'attuale requisito di cui all'art. 263, comma 1, lett. c), DPR n. 207/2010, corrispondente al precedente art. 66, comma 1, lett. c) DPR n. 554/1999 e relativo ai servizi di punta – ha affermato esserne sufficiente il possesso <<per intero>> da parte di uno solo dei componenti del raggruppamento e non necessariamente per intero da parte di ciascuno dei componenti del raggruppamento stesso. La non frazionabilità secondo il Collegio andava riferita all'importo dei due servizi da riferire ad un unico soggetto.

La sentenza del TAR Puglia, ove afferma che il requisito per intero “può” essere posseduto da un solo componente, va letta, pertanto, nel senso che tale possesso unico del requisito (ossia dei due servizi di punta) costituisce elemento sufficiente (ma necessario) a qualificare l'intero raggruppamento, senza che ne occorra il possesso in capo a tutti i componenti del r.t.i. (come precedentemente affermato dalla giurisprudenza, lettura che appariva in contrasto con la logica del raggruppamento stesso volta a garantire la massima partecipazione alla gara).

La Commissione da altresì atto, su un piano meramente operativo, che anche altre Amministrazioni si muovono nella direzione sopra delineata di ritenere il requisito dei due servizi di punta come non frazionabile nel senso che lo stesso professionista deve avere effettuato entrambi i servizi (v., tra gli altri, Università di Ferrara, appalto del marzo 2013 per la realizzazione di parcheggio con copertura fotovoltaica presso l'Arcispedale S. Anna – Cona (FE) e risposte a quesiti relative al bando di gara dell'Istituto degli innocenti di Firenze relativo al recupero del complesso immobiliare di Corso Mazzini in Figline Valdarno (FI)).

Confutate le argomentazioni contenute nella nota fatta pervenire dalla ditta, la Commissione passa all'esame del possibile utilizzo dell'istituto di cui all'art. 46 Codice degli appalti relativo al c.d. soccorso istruttorio, come richiesto, in via subordinata, dalla partecipante.

In merito, la Commissione evidenzia come secondo giurisprudenza costante (v., *ex multis*, Cons. St., Sez. III, 22 ottobre 2013 n. 5127) esista una “*distinzione ben netta fra attività di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni, già rese in sede di gara, rispetto alla differente ipotesi della introduzione di elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte*”. Quest’ultima attività risulta “*non consentita in quanto contraria alla fondamentale regola della par condicio competitorum*”, ciò in quanto “*sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta presentata dalla concorrente, consentendole di <aggiustare> il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti*”.


Orbene, la Commissione ha riscontrato che il secondo servizio indicato in capo all’arch. Bitto nella nota del 25 novembre 2013, non compare nella documentazione di gara e neanche nelle tabelle riepilogative dei vari servizi prestati negli anni dallo stesso e, pertanto, ritiene che in assenza di un “indizio” documentale azionare il soccorso istruttorio equivarrebbe ad integrare un’offerta carente su un requisito prescritto a pena di esclusione.

A conclusione delle proprie valutazioni, la Commissione all’unanimità conferma il provvedimento di esclusione già adottato e da mandato al Segretario verbalizzante di trasmettere il presente verbale nonché il precedente dell’8 novembre u.s. al Direttore Generale per le determinazioni del caso.


Alle ore 16:00 la Commissione chiude la seduta riservata.

La Commissione:


Avv. Danila Nostro - Presidente



Avv. Consuela Votano – Componente




Prof. Ing. Raffaella Lione – Componente



Prof. Ing. Eugenio Guglielmino – Componente



Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi – Componente



Dr.ssa Rosanna Oliva – Segretario Verbalizzante

